

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Agricoltura Biologica Calabria Associazione di Promozione Sociale”

Art. 1 – Denominazione

È costituita una associazione denominata **Agricoltura Biologica Calabria Associazione di Promozione Sociale**, di seguito, in breve “ABC aps”.

L'utilizzo della qualifica di “**Associazione di Promozione Sociale**” o “aps” è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 – Principi e finalità

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo operare per promuovere finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 attraverso le seguenti iniziative:

- realizzazione di servizi di monitoraggio dei terreni per verificarne la qualità;
- elaborazione di metodi, sistemi e linee di comportamento per la produzione agrobiologica, la trasformazione alimentare, la distribuzione, il consumo consapevole, il post-consumo e per tutti i servizi legati all'agricoltura (agriturismo, educazione ambientale...), realizzando così finalità di utilità sociale;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa favorendo ed organizzando programmi e progetti di formazione ed addestramento di operatori, addetti, tecnici e consumatori, sui temi dell'agricoltura biologica e dell'economia eco-solidale, realizzando così finalità di utilità sociale;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale e ambientale attivando percorsi di studio, ricerca, sperimentazione e dimostrazione sui temi dell'agricoltura biologica, della riduzione delle emissioni climalteranti, del consumo di acqua e aumento della qualità del suolo della biodiversità in generale delle pratiche sostenibili e solidali nella filiera agricola e di valorizzazione dei prodotti naturali, realizzando così finalità di natura civica;

d) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni attraverso progetti di educazione ambientale di salvaguardia della biodiversità, realizzando così finalità di natura solidaristica;

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 attraverso, a titolo esemplificativo, le seguenti iniziative:

- lotta al caporalato;
- tutela delle forme di lavoro familiare ed artigiano, anche quelle tradizionali, proprie dell'impresa agricola "inclusiva", del lavoratore e del consumatore/coproduttore, in grado di perseguire il soddisfacimento solidale di tutti i "bisogni" di vita (cibo, salute, sicurezza) e di lavoro (reddito, opportunità), realizzando così finalità di natura solidaristica;

f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione delle attività di interesse generale sopra menzionate;

g) cooperazione internazionale al fine di promuovere le attività dell'Associazione ABC, costruire reti internazionali con obiettivi analoghi e sviluppare e realizzare progetti sui punti descritti menzionati nei punti a-e, realizzando così finalità di natura solidaristica.

I soggetti aderenti s'impegnano a rispettare i principi specificati nel "*Manifesto ABC, per l'agricivismo e la BioAgricoltura italiana*", di cui l'Associazione ABC ne è socio costituente, cioè:

- (a) **Sviluppo durevole e sostenibile,**
- (b) **Equità delle relazioni sociali ed economiche,**
- (c) **Responsabilità sociale e territoriale e**
- (d) **Qualità, bontà e sapore del cibo.**

Inoltre, sono considerati propri i valori e principi dell'IFOAM (International Federation Organic Agriculture Movement), dell'Economia Solidale e del commercio equo-solidale che si riconosce nel movimento del Fair Trade.

A tal fine l'Associazione si propone in particolare di svolgere attività rivolte a:

- promuovere la dimensione civica ed etica dell'agricoltura e dei processi alimentari, intesa come legame fra i soggetti protagonisti della vicenda agricola ed alimentare, fino ai cittadini residenti per la tutela dei valori e dei beni comuni dei territori di riferimento e della salute,
- caratterizzare la produzione agricola e alimentare con elevati contenuti, obiettivi e metodologie ambientali, salutistiche, di responsabilità sociale, economica e di qualità,
- adottare criteri, metodologie e standard condivisi e riconoscibili,
- diffondere ed evolvere i principi e le pratiche oggetto dell'Associazione in ambito regionale, nazionale e internazionale.

I soggetti partecipanti si impegnano a dare vita ad un programma associativo basato sui seguenti punti:



- promuovere ed organizzare la ricerca scientifica, la sperimentazione e la dimostrazione di metodi e sistemi agrobiologici ad alto valore ambientale e sociale, anche in sinergia con altri soggetti istituzionali pubblici e privati,
- favorire ed organizzare la formazione, l'addestramento e l'informazione degli operatori economici, delle maestranze e dei consumatori,
- costruire alleanze con altre associazioni, movimenti ed organizzazioni per promuovere i principi ed i progetti dell'Associazione,
- promuovere in ambito regionale e nazionale i principi, il manifesto e le pratiche agroecologiche attraverso la partecipazione a fiere incontri e reti internazionali con finalità simili,
- organizzare tavoli di lavoro ed incontri di approfondimento.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizioni che si configurino come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nel rispetto dei vincoli di Legge. Le attività diverse sono definite dall'Organo di amministrazione nel rispetto delle linee guida definite dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede in via Giorgio Pinna a Sant'Eufemia Lamezia Terme (CZ)- La variazione della sede all'interno dello stesso Comune, non comportando modifica statutaria, viene deliberata dall'Assemblea dei soci e deve essere tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi o registri in cui l'Associazione risulti iscritta. L'Assemblea potrà istituire altrove altre sedi di rappresentanza territoriali ed operative su delibera del Consiglio Direttivo. Il domicilio fiscale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione può essere sciolta su deliberazione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

Art. 5 – Patrimonio ed entrate

Al fine di svolgere la propria attività e per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà ricevere contributi di ogni tipo, lasciti e donazioni, sia da persone fisiche sia da Enti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai contributi associativi annuali, quando deliberati dall'Assemblea;
- da contributi associativi una tantum;
- da quote di partecipazione ad attività quali incontri, convegni, seminari, corsi e altre manifestazioni;

- da contribuzioni e/o sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti pubblici o privati;
- da ogni altra entrata conseguita nel rispetto dello statuto.

Art. 6 - Bilancio

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio saranno sottoposti all'Assemblea dei soci il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, redatto anche nella forma del rendiconto di cassa, ed eventualmente il bilancio sociale nel rispetto dei modelli ministeriali.

Le eccedenze di ciascun esercizio e il patrimonio, comunque acquisito, non possono in nessun caso essere distribuiti agli Associati, né direttamente, né indirettamente, e devono essere destinati esclusivamente allo sviluppo delle attività e iniziative dell'Associazione e quindi al perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse nella misura e nei modi che saranno approvati anno per anno dall'Assemblea degli Associati.

Art. 7 – Associati

L'Associazione aggrega persone fisiche, enti nonché organizzazioni civili ed economiche, che dichiarano e dimostrano di condividere i principi e le finalità dell'Associazione. Sono previste le seguenti categorie di Associati:

- a) soci fondatori;
- b) soci sostenitori;
- c) soci ordinari.

Nella categoria di soci fondatori sono ammessi coloro che hanno effettivamente contribuito alla fondazione dell'Associazione.

Nella categoria dei soci sostenitori sono ammessi coloro che si impegnano, versando un contributo associativo annuale maggiorato rispetto a quanto previsto per i soci ordinari, a sostenere l'attività dell'Associazione.

Nella categoria dei soci ordinari sono ammessi coloro che si impegnano a versare le normali quote associative annuali.

Per essere ammessi nelle categorie dei soci di cui ai punti b) e c) è necessario presentare domanda scritta al Presidente, contenente le proprie generalità, nonché dichiarazione di conoscenza e sottoscrizione delle disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti emanati dagli organi associativi.

Il Presidente istruisce richiesta di adesione alla prima adunanza dell'Organo amministrativo che decide nel rispetto del divieto di discriminazione, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Dell'avvenuta ammissione viene data comunicazione, anche solo verbale, all'interessato. L'eventuale diniego deve essere opportunatamente motivato e comunicato per iscritto all'interessato/a che potrà richiedere, entro sessanta giorni dalla notifica

del rigetto, la convocazione dell'Assemblea dei soci affinché questa si pronunci sulla delibera di diniego. A tale Assemblea deve essere convocato, con diritto di parola ma non di voto, la persona o l'ente interessato dal provvedimento di diniego di ammissione.

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e a contribuire alla realizzazione delle finalità associative ed hanno il dovere di osservare le prescrizioni statutarie e quelle contenute negli eventuali Regolamenti associativi oltre a concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo associativo annuo.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, ne è esclusa ogni forma diversa fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso o l'esclusione del socio. La partecipazione è intrasferibile. È esclusa ogni rivalutazione della quota associativa.

Può essere escluso il socio che:

- non ottempera alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti o delle delibere degli organi sociali o degli organismi da questo nominati;
- si rende moroso nel pagamento del contributo associativo annuale senza giustificazione decorsi sei mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, al relativo versamento;
- arreca danni morali e/o materiali all'Associazione.

La proposta di sospensione o esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri per essere sottoposta al vaglio dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 8 – Partecipazione ed organi dell'Associazione

ABC promuove la partecipazione diretta dei soggetti associati a tutti i momenti decisionali, valorizzando il volontariato e l'espressività di ogni organismo aderente e dei soggetti che in essi vi operano. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Il volontario sarà assicurato dall'Associazione e l'associazione provvederà alla tenuta del Registro volontari.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo, organo amministrativo,
- il Presidente,

- l'Organo di controllo,
- il Comitato Scientifico.

Art. 9 – L'Assemblea dei soci

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali a cui è riconosciuto il diritto di voto secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può farsi rappresentare per delega. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare con riferimento alle seguenti materie:

- elezione degli organi associativi, revoca dei mandati ed esercizio eventuale di azione di responsabilità nei confronti dei relativi componenti;
- approvazione del bilancio preventivo e della programmazione di massima dell'attività dell'Associazione;
- approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, del bilancio consuntivo, anche nella forma di rendiconto economico-finanziario, ed eventualmente del bilancio sociale, redatti nel rispetto degli schemi ministeriali;
- deliberazione circa l'ammissione, sospensione ed espulsione degli associati;
- assunzione di atti di indirizzo per il Consiglio Direttivo;
- approvazione di regolamenti interni, che esplicitano le regole dello Statuto per ambiti particolari della vita associativa.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci. Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria saranno fatte con lettera spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, oppure a mezzo e-mail al recapito comunicato dagli stessi soci.

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- sulle modificazioni dello Statuto;
- sulle operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, ovvero anche da un quarto dei soci. Le convocazioni dell'Assemblea straordinaria saranno fatte con lettera spedita ai soci almeno venti giorni prima della data fissata, oppure a mezzo e-mail al recapito comunicato dagli stessi soci.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria sarà presieduta dal Presidente o da altra persona designata dalla stessa Assemblea, anche secondo le modalità che potranno essere oggetto di apposito

regolamento interno deliberato dall'Assemblea. È possibile partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, secondo procedure definite nel verbale del Consiglio Direttivo di convocazione assembleare o in Regolamento associativo deliberato dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con le maggioranze stabilite dal Codice civile. Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura di un segretario verbalizzante appositamente nominato dall'Assemblea e controfirmato dal Presidente.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

L'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo composto dai soci e relativi rappresentanti legali in numero variabile da tre a sette membri, incluso il Presidente, secondo l'indicazione fornita dall'assemblea nel momento del rinnovo delle cariche sociali e dura in carica tre anni. L'assemblea ordinaria può variare il numero dei consiglieri anche durante il mandato.

Sono competenze del Consiglio Direttivo:

- curare le esecuzioni delle delibere dell'Assemblea,
- redigere il bilancio preventivo, consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea dei soci,
- attribuire incarichi anche per la gestione di servizi da prestare agli associati, in esecuzione degli atti di indirizzo deliberati dall'Assemblea;
- formulare le proposte di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea.

In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il Consiglio Direttivo. Qualora non lo abbia indicato l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo nominerà tra i suoi membri il tesoriere. Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente a norma di legge. Le adunanze si terranno presso la sede sociale o altro luogo e possono essere tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del componente l'Organo, secondo le procedure adottate con Regolamento assembleare. Non è ammesso il voto per delega né il voto per corrispondenza. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se sono presenti la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri. I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'espletamento della loro funzione, ma solo il rimborso delle spese conseguenti all'espletamento della loro carica.

Art. 11 Presidente

Viene eletto dall'Assemblea dei soci contestualmente al rinnovo delle altre cariche sociali e dura in carica tre anni. Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo. È il rappresentante legale dell'Associazione, coordina le attività e adempie i compiti individuati dallo statuto.

Dà seguito ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, interagendo con i soci ed i collaboratori incaricati. Rappresenta l'Associazione nei rapporti con terzi e in giudizio e gli viene riconosciuto il potere di firma per l'Associazione. Il Presidente ha tutti i poteri necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge e lo Statuto riservano all'assemblea dei soci ed al Consiglio Direttivo.

Art. 12 Organo di controllo

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo nei casi previsti dalla legge o quando lo ritenga opportuno in relazione alla complessità della gestione del sodalizio. Il mandato scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica. L'organo può essere monocratico, nel qual caso viene nominato unitamente al reggente un sostituto, o collegiale, nel qual caso si compone di tre membri, di cui uno viene nominato Presidente, e due supplenti. I supplenti entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'organo con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio Direttivo la comunicazione della cessazione della carica del controllore unico o dei controllori effettivi.

All'Organo di controllo sono conferite le seguenti funzioni:

1. vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
2. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del DLgs 117/2017, la revisione legale dei conti qualora in possesso dei requisiti professionali richiesti;
4. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo;
6. nel caso di redazione del bilancio sociale, attestare che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
7. partecipare, di diritto, alle adunanze dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

Il Collegio dei controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e

dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare almeno otto giorni prima dell'adunanza, termine che si abbrevia a tre giorni in caso di urgenza.

Il Collegio dei controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei controllori.

L'Organo è presieduto dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento o rinuncia, dal membro più anziano di età. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei controllori. Non sono ammessi il voto per delega ed il voto per corrispondenza ma le adunanze dell'Organo di controllo possono essere tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del componente l'Organo, secondo le procedure adottate con Regolamento assembleare.

Art. 13 Comitato scientifico

L'Assemblea può nominare un comitato scientifico, composto da personalità con comprovate esperienze e competenze dei settori e dei temi di interesse di ABC. L'assemblea dell'Associazione nomina e rinnova annualmente i membri del comitato scientifico.

Il comitato scientifico formula indirizzi e pareri su aspetti generali e specifici, collabora ai processi di innovazione, miglioramento continuo, diffusione ed informazione dell'Associazione.

Art. 14 Pubblicità e Trasparenza degli Atti Sociali

Viene assicurata la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali sono conservati presso la sede sociale e sono messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci hanno diritto di accesso presentando richiesta ad uno dei componenti il Consiglio Direttivo che deve assicurarne l'accesso entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 15 – Scioglimento

L'Associazione si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla legge, per delibera dell'Assemblea degli associati, quando venga assunta a maggioranza di 3/4 degli aventi diritti al voto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e determina la destinazione dell'eventuale residuo attivo dedotte le passività, che deve essere devoluto ad altro o altri Enti del Terzo Settore acquisito il parere dell'Amministrazione competente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 Norme finali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme e le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore e dai relativi provvedimenti attuativi nonché dalle disposizioni contenute nel Codice civile laddove compatibili.

ASSOCIAZIONE Agricoltura Biologica Calabria

Registro Presenze all'Assemblea straordinaria del 23 maggio 2025

L'anno 2025 il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 18:00, presso il Centro di Formazione sito in Sant'Onofrio (VV), in Via Raffaele Teti n° 73, si è riunita in seconda convocazione, espressamente convocata. Sono presenti i soci:

Maurizio Agostino

Maurizio Agostino

Francesca Mercatante

Francesca Mercatante

Milva Luzzi

Milva Luzzi

Caterina Viscomi

Caterina Viscomi

Rocco Giamborino

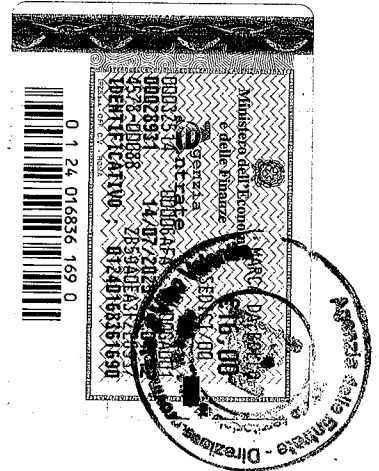
Rocco Giamborino

Piero Squadrito

Piero Squadrito (per delega del socio PIERO SQUADRITO)

Armando Caputo

Armando Caputo



18 LUG. 2025
Registrato a Vibo Valentia il 18/07/2025
al N. 336 Serie 3 Verificati con mod
di pagamento F201/24 Euro 202,79
B. C. C. Vibo Valentia/79

L'Adetto (*)
Tommaso Nasci
Firma ex delega del Direttore Provinciale
Ernesto Carboni

